



Città di Gravina in Puglia

CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA E PER LE PARITA'

Articolo 1 – OGGETTO

In attuazione ai principi della Costituzione Italiana, nello specifico dagli articoli 3, 37 e 51, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 5, del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006) è istituita la Consulta Comunale per le pari opportunità e per le parità.

La Consulta è organo consultivo e di proposta al Consiglio in merito alle questioni che direttamente o indirettamente riguardano le politiche di pari opportunità e di parità.

La Consulta esercita le sue funzioni in piena autonomia operando anche in raccordo con amministratori e consiglieri comunali, e con gli attori pubblici e privati operanti sul territorio.

Articolo 2 - FINALITÀ

La Consulta per le pari opportunità e per le parità, di seguito denominata Consulta, ha il compito di favorire la conoscenza delle normative e delle politiche di genere, e opera per rimuovere le discriminazioni, dirette o indirette, fondate sul genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica o sociale, la lingua, le convinzioni personali (religiose, politiche o di qualsiasi altra natura), attraverso funzioni di sostegno, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale.

Articolo 3 - COMPOSIZIONE E DURATA

Fanno parte di diritto della Consulta, senza diritto di voto:

- L'Assessore con delega alle pari opportunità o un suo delegato;
- le componenti donne, e ogni pari individuo che ne faccia espressa e motivata richiesta, della Giunta Comunale e del consiglio comunale;
- Il presidente della commissione consiliare con delega alle pari opportunità o un suo delegato;

Alla Consulta possono aderire:

- cittadini e cittadine residenti, domiciliati o che svolgono la loro attività lavorativa nel Comune di Gravina in Puglia, che si siano particolarmente distinti per iniziative atte alla promozione della parità di genere;
- le associazioni con le modalità espresse all'art.4 del presente regolamento;
- un rappresentante degli studenti medio-superiori in misura di 1 delegato per ogni istituto presente nel Territorio del Comune di Gravina in Puglia;
- i rappresentanti degli Ordini professionali, di reti sociali, di organizzazioni imprenditoriali, di associazioni di categoria, di organizzazioni sindacali, operanti attivamente nella vita sociale, politica ed economica locale a tutela della parità e della non discriminazione, nell'ordine di un/una rappresentante per soggetto o suo/a sostituto/a, garantendo dove possibile la parità di genere.

Non possono fare parte della Consulta coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo la normativa applicabile ai Consiglieri Comunali, vedi artt. N. 60 e 63 del D.lgs. 267/2000;

L'adesione alla consulta ha validità triennale con facoltà di rinnovo senza limite temporale.

Le prestazioni rese da tutti i componenti della Consulta sono da considerarsi a titolo gratuito.

La Consulta si riunisce presso la sede comunale.

Articolo 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE e AMMISSIONE

L'adesione alla Consulta può avvenire nell'intero arco dell'anno solare, con le seguenti modalità:

- presentazione di richiesta scritta e motivata al Presidente della Consulta, sia per individui che per associazioni;

- associazioni, comitati e organizzazioni, sono tenuti a presentare il proprio statuto assieme alla richiesta.

Nel caso degli enti del terzo settore nello statuto deve essere esplicito il riferimento alla lettera "w" all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

In sede di prima attuazione, l'amministrazione comunale provvede a dare apposita informazione mediante manifesto cittadino e tutti i mezzi di informazione a disposizione. In prima attuazione i soggetti interessati presentano richiesta protocollata e indirizzata al Sindaco che, assieme alla commissione consiliare, valuta la pertinenza delle richieste di adesione.

Articolo 5 - ORGANI

a. Sono organi della Consulta l'Assemblea e il Coordinamento;

b. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Consulta.

L'Assemblea ha il compito di:

-promuovere azioni dirette a rilevare le esigenze e la partecipazione ed integrazione nella vita sociale delle donne e degli individui di tutte le identità di genere, indipendentemente dallo Stato sociale, appartenenza etnica, politica o religiosa;

-eleggere i membri del Comitato di Coordinamento.

L'Assemblea, nella prima adunanza convocata dal presidente della Commissione Consiliare, elegge a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti, i membri del Coordinamento.

I componenti dell'Assemblea che avranno raccolto più preferenze saranno dichiarati eletti all'interno del Coordinamento. A parità di preferenza si procederà con il sorteggio.

L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente almeno quattro volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale, e straordinariamente ogni qual volta l'assemblea ne ravvisi la necessità su richiesta della maggioranza degli aderenti alla Consulta.

La mancata partecipazione alle riunioni della Assemblea per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, determina la decadenza dall'incarico di consultrice. La decadenza deve essere constatata dalla Presidente entro dieci giorni dal suo verificarsi ed ha effetto dal giorno di ricevimento della medesima.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Deve essere redatto il verbale dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

c. Il Coordinamento è composto da un minimo di 3 persone fino ad un massimo di 7.

I membri del coordinamento sono:

-presidente

-vicepresidente

-segretario

eletti dall'Assemblea nella prima seduta. L'aumento del numero del Coordinamento sarà determinato da una deliberazione assembleare. Il coordinamento delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Coordinamento ha il compito di promuovere le azioni necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali della Consulta e di attuare le deliberazioni della stessa.

Il Coordinamento dura in carica 3 anni e le sue componenti sono rieleggibili. Decade la componente che non partecipa ai lavori del Coordinamento per tre sedute consecutive senza giustificato motivo. La decadenza deve essere dichiarata dal Presidente entro i dieci giorni dal suo verificarsi con lettera ed ha effetto da giorno del ricevimento della medesima. La sostituzione avviene entro dieci giorni e ricade sul primo candidato tra i non eletti.

Articolo 7 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea all'interno delle sue componenti con la maggioranza semplice degli aventi diritto.

I compiti del Presidente sono:

- a. convocare e presiedere l'Assemblea ed il Coordinamento;
- b. rappresentare la Consulta in tutti i rapporti esterni, assegnare specifici incarichi in relazione alle attribuzioni dell'organismo e curare, insieme al Coordinamento, l'attuazione dei suoi compiti.

Il Presidente convoca l'Assemblea anche su richiesta dell'Assessore, della Commissione Consiliare con delega o del Coordinamento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito da un componente del Comitato di Coordinamento.

Al termine del proprio incarico, il Presidente trasmette all'Assessore alle pari opportunità (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alla Commissione Consiliare con delega, una relazione informativa annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.

Il Presidente della Consulta può essere convocato in audizione della commissioni consiliari con delega ai sensi dell'art. 53 dello Statuto Comunale.

Il Presidente può chiedere un incontro con il Sindaco, il quale entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, convoca il Presidente della Consulta. L'eventuale diniego deve essere motivato. All'incontro ha facoltà di partecipare il Presidente della Commissione Consiliare o un suo delegato, in quanto organo con funzioni di garanzia.

Articolo 8 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il presidente della Consulta convoca l'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori.

Solo in fase di primo insediamento è il sindaco a provvedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli Organi.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno, devono essere inviati a ciascuna componente cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail e/o con avviso di convocazione affisso negli spazi informativi messi a disposizione dal Comune.

Gli Uffici comunali forniscono l'eventuale documentazione utile inerente gli argomenti la cui trattazione è prevista all'ordine del giorno in ragione dei tempi e modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in materia di accesso agli atti amministrativi.

Articolo 9 – COMPITI DELLA CONSULTA

La Consulta suggerisce idee e sviluppa progetti di intervento locale per raggiungere gli obiettivi specificati nell'art. 2. In particolare:

- esegue indagini sul gender gap nell'ambito comunale;
- valuta l'applicazione delle leggi statali e regionali sulle pari opportunità nel Comune;
- realizza e incoraggia iniziative per la diffusione della cultura delle pari opportunità e della non violenza;
- raccoglie e condivide informazioni sulle pari opportunità e sulle parità;
- lavora per eliminare ogni forma di discriminazione, in particolare nel mondo del lavoro;
- sostiene la partecipazione paritaria nella vita politica ed amministrativa;
- promuove il rispetto delle regole statutarie per le nomine effettuate dal Comune;
- agevola la creazione di sinergie e network per superare la frammentazione degli interventi tra le varie istituzioni e tra pubblico e privato;

La Consulta fornisce, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Comunale o della Giunta, il proprio parere sugli atti e le iniziative promosse dalle autorità del Comune. I pareri richiesti alla Consulta dagli Organi del Comune devono essere acquisiti entro 30 giorni dalla richiesta; in mancanza l'Organo Comunale procederà indipendentemente dalla acquisizione del parere che è meramente consultivo.

Articolo 10 – RISORSE E CONTRIBUTI

La Consulta si avvale per il funzionamento e per le ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che saranno identificati dal dirigente del settore competente.

La Consulta, essendo un organismo di partecipazione a scopi consultivi, non avendo natura di Ente Pubblico, e non essendo costituita secondo le modalità del diritto privato previste per le associazioni, fondazioni e organismi similari, non può beneficiare, sotto nessuna forma, di contributi economici o altri benefici erogati dalla amministrazione comunale.

La consulta può attivarsi per ottenere risorse economiche proprie attraverso sponsorizzazioni e donazioni.

Articolo 11 — MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentite le Commissioni Consiliari competenti e l'Assemblea della Consulta.

L'Assemblea, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al Regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, sentite le Commissioni Consiliari competenti.